

## **REGOLAMENTO DISCIPLINARE**

### **in base allo Statuto delle studentesse e degli studenti**

#### **I. Comportamenti passibili di sanzioni disciplinari**

Questo regolamento si occupa dei comportamenti degli allievi quando, durante la normale attività scolastica o altra attività connessa con la vita della scuola (quali attività integrative, trasferimenti da casa a scuola nei mezzi pubblici, viaggi di istruzione), diventano lesivi dei diritti dei singoli o sono tali da configurarsi come non rispetto dei loro doveri. Nell'applicazione di questo regolamento si deve tener conto che compito della scuola è quello non solo di contrastare i comportamenti scorretti affinché non si ripetano, ma anche quello di portare l'alunno al riconoscimento che l'azione eventualmente sanzionata non deve essere ripetuta per il rispetto delle regole civili di convivenza.

Comportamenti passibili di sanzioni disciplinari possono essere esplicitati come segue:

- a) mancanza ai doveri scolastici (come una abituale negligenza);
- b) mancanza di rispetto verso i compagni o altre persone;
- c) atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e/o produttiva della comunità scolastica;
- d) violazione delle norme dei regolamenti e delle norme di sicurezza;
- e) uso scorretto del materiale didattico, danneggiamento di locali e attrezzature;
- f) turbamento del regolare andamento della scuola.
- g) violazione regolamento relativo al fumo a scuola

Nelle suddette categorie possono evidentemente rientrare infrazioni di diversa gravità, passibili quindi di differenti sanzioni.

Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati si procede per analogia.

#### **II. Sanzioni e organi competenti**

Le sanzioni disciplinari e gli organi competenti ad applicarle sono:

- a) ammonizione verbale (è impartita da un docente e/o dal Dirigente Scolastico);
- b) ammonizione scritta sul registro di classe (è impartita da un docente e/o dal Dirigente Scolastico);
- c) ammonizione scritta con relativa comunicazione ai genitori (è impartita da un docente e/o dal Dirigente Scolastico);
- d) allontanamento dalle lezioni (sospensione) da 1 a 3 giorni (è adottato dal Consiglio di classe e dal Dirigente);
- e) allontanamento dalle lezioni (sospensione) per un periodo non superiore ai 15 giorni (è adottato dal Consiglio di classe e dal Dirigente);
- f) allontanamento dalle lezioni (sospensione) per un periodo superiore ai 15 giorni (è adottato dal Consiglio di Istituto);
- g) esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'esame di stato (è adottato dal Consiglio di Istituto).

Qualora la mancanza disciplinare sia commessa durante la sessione d'esame, le sanzioni disciplinari saranno imposte dalla Commissione d'Esame.

La sanzione da applicare sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla eventuale recidività del soggetto e/o dei soggetti coinvolti.

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica ( per esempio: attività di volontariato, di segreteria, pulizia riordino e manutenzione dell'ambiente scolastico, ricerca e produzione di elaborati su tematiche educative, frequenza di attività formative).

Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di un giorno il Dirigente Scolastico, su proposta del Consiglio di Classe, contestualmente al provvedimento, stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola.

Qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più classi, i Consigli delle classi interessate si riuniranno in seduta comune.

Le sanzioni si applicano indipendentemente dal luogo di svolgimento dell'attività didattica (visite didattiche, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive o culturali ecc.).

La reiterazione del comportamento e/o la presenza contemporanea di diverse infrazioni disciplinari prevedono l'applicazione di sanzioni di livello superiore.

Le sanzioni disciplinari eventualmente comminate costituiranno elemento di valutazione da parte del c.d.c.

### **III. Infrazioni disciplinari e relative sanzioni**

#### **A. Infrazioni disciplinari meno gravi e relative sanzioni**

##### I. Frequenza regolare e corretta gestione del rapporto scuola-famiglia

- a. ritardi al rientro intervalli o al cambio d'ora - Sanzioni A/B
- b. elevato numero di assenze - Sanzioni A/B
- c. assenze ingiustificate/"strategiche"-ritardi, uscite anticipate oltre il consentito – Sanzioni A/B
- d. astensione arbitraria collettiva dalle lezioni - Sanzione C

##### II. Rispetto degli altri

- a. interventi inopportuni e interruzioni ripetute durante le lezioni - Sanzioni A/B
- b. apatia e passività nella partecipazione alle lezioni - Sanzioni A/B
- c. utilizzo del telefono cellulare - Sanzioni A/B
- d. uso di termini irrispettosi, volgari e offensivi - Sanzione B
- e. non rispetto del materiale altrui - Sanzione B
- f. atti o parole tese ad emarginare altri studenti - Sanzione B

##### III. Rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute

- a. violazioni involontarie o lievi dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati - Sanzioni A/B
- b. lancio di oggetti non contundenti - Sanzione B

IV. Rispetto delle strutture e delle attrezzature

- a. mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente - Sanzioni A/B
- b. incisione di banchi e porte - Sanzione B
- c. scritte su muri porte banchi ecc. - Sanzione B

**B. Infrazioni disciplinari gravi e relative sanzioni**I. Frequenza regolare e corretta gestione del rapporto scuola-famiglia

- a. reiterata astensione collettiva dalle lezioni - Sanzione D
- b. contraffazione di firme e/o documenti - Sanzione D

II. Rispetto degli altri

- a. utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui o atti che mettano in pericolo l'incolumità altrui - Sanzioni D/E
- b. propaganda, teorizzazione e attuazione di discriminazione nei confronti di altre persone - Sanzioni D/E
- c. furto (in funzione del valore e/o delle modalità di effettuazione si può applicare la sanzione di gravità superiore) - Sanzioni D/E
- d. violazione della privacy attraverso l'uso di videotelefonii, registrazioni audio e video, fotografie ecc. - Sanzioni D/E
- e. atti vandalici nei confronti di beni e proprietà di terzi (fatta salva la possibilità di ulteriori azioni a tutela del danneggiato) - Sanzioni D/E
- f. aggressione fisica - Sanzioni D/E

III. Rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute

- a. violazioni intenzionali o gravi delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati - Sanzioni D/E
- b. lancio di oggetti contundenti - Sanzioni D/E
- c. possesso di alcolici e/o di droghe - Sanzioni D/E
- d. introduzione nella scuola di alcolici e/o di droghe - Sanzione E

IV. Rispetto delle strutture e delle attrezzature

- a. danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (in funzione del valore e/o delle modalità di effettuazione si può applicare la sanzione di gravità superiore) - Sanzioni D/E

**C. Casi di recidiva dei comportamenti elencati (infrazioni disciplinari molto gravi), nonché compimento di atti tali da generare elevato allarme sociale - Sanzione F****IV. Procedure**

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

- a) l'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il Dirigente Scolastico o un docente fa ad uno studente, anche non appartenente ad una sua classe. Il personale non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a comunicare al docente interessato o al Dirigente Scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

- b) Nei casi di ammonizione in classe, di nota sul registro o sul libretto personale o di ammonizione scritta, la contestazione deve essere formulata all'istante, anche verbalmente, ed eventualmente annotata sul registro di classe insieme alle eventuali giustificazioni dell'allievo. Chi dispone il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori.
- c) Nei casi di competenza di un organo collegiale, il Dirigente Scolastico ha il compito di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte dallo studente, il quale sarà invitato a presentarsi personalmente, eventualmente con un genitore.
- d) Le sanzioni che comportano conseguenze gravi, quali l'allontanamento temporaneo dalla scuola, sono sempre prese dall'Organo Collegiale individuato come competente e dopo che è stata attivata la seguente procedura:

Il Dirigente Scolastico o un suo delegato convoca il Consiglio di Classe, allargato alla componente dei genitori e degli studenti. Il Consiglio di Classe è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli aventi diritto.

La riunione del Consiglio di Classe si svolge in due parti:

- nella prima parte del Consiglio sono convocati anche lo studente coinvolto nell'infrazione e la famiglia dello stesso, con la facoltà di rispondere alla contestazione ed eventualmente di produrre nuove prove e testimonianze a lui favorevoli;

- la seconda parte del Consiglio di classe si svolge senza la presenza dei soggetti coinvolti; viene proposta e poi votata la sanzione disciplinare; la delibera può essere all'unanimità o a maggioranza.

Nell'accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o determinate da circostanze fortuite, rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti e della dignità altrui.

Il coordinatore di classe consegna in Segreteria didattica il verbale della riunione e il provvedimento adottato, che verrà notificato per iscritto allo studente e alla sua famiglia.

In caso di infrazioni particolarmente gravi, che possono prevedere anche l'allontanamento temporaneo dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni, spetta al Consiglio di Istituto la comminazione della sanzione (D.P.R. 21/11/2007 n.235 e Nota Circolare prot.3602 del 31/07/2008).

In tal caso il Consiglio di Istituto, avvalendosi eventualmente di un docente del Consiglio di Classe quale testimone dei fatti, formula la proposta di sanzione e la vota.

In caso di convocazione, il Consiglio di Istituto deve riunirsi entro e non oltre otto giorni dalla riunione del Consiglio di Classe. Il provvedimento adottato verrà notificato per iscritto allo studente e alla sua famiglia.

## **V. Provvedimenti secondari**

L'organo che irroga la sanzione può utilizzare provvedimenti secondari, sostitutivi o aggiuntivi di quanto previsto, quali la nota sul libretto personale da far firmare ai genitori, esecuzione immediata o differita di attività che compensino il danno provocato o a favore della comunità, la convocazione dei genitori, l'allontanamento temporaneo dalla singola lezione con affidamento a personale di vigilanza o accompagnato in Presidenza e annotazione obbligatoria sul registro di classe, qualora lo studente ne impedisca il regolare

svolgimento.

I provvedimenti che comportino una formulazione scritta saranno tenuti presenti dal Consiglio di classe per l'assegnazione del voto quadrimestrale di condotta e per l'attribuzione del credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo.

## **VI. Impugnazioni**

Contro le sanzioni disciplinari, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, chiunque abbia interesse può presentare un ricorso in forma scritta all'Organo di garanzia. L'organo decide entro 10 giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso alla segreteria didattica per la comunicazione all'interessato.

## **VII. Organo di Garanzia**

L'organo di garanzia di cui al comma secondo dell'articolo 5 dello Statuto degli studenti è composto da:

- a) un genitore, designato dai genitori eletti nel Consiglio di Istituto tra i propri membri
- b) il Dirigente scolastico, che svolge la funzione di Presidente
- c) un docente designato dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio Docenti
- d) uno studente designato dai rappresentanti degli studenti del Consiglio d'Istituto tra i propri membri

I membri sono designati all'inizio dell'anno scolastico; per ciascuna componente (salvo il Dirigente scolastico) viene eletto anche un membro supplente, il quale subentrerà nel caso in cui dovessero verificarsi situazioni di incompatibilità o di dovere di astensione.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti: in caso di parità prevale il voto del Dirigente.